



Città di Foggia
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA COMMISSARIALE
nr. 19 del 23/12/2021

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici fino al 7 gennaio 2022. Controllo e repressione della vendita abusiva su area pubblica.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO che:

- nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare sin dal periodo immediatamente precedente le festività di fine anno, con particolare riferimento alla notte di capodanno, e di inizio anno con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati ecc..;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti, **tra l'altro privi della prescritta marcatura "CE"**, ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- a ridetta usanza è associata, a livello locale, l'inveterata abitudine da parte di soggetti che si improvvisano rivenditori di fuochi e giochi pirici di realizzare sul suolo pubblico manufatti di fortuna finalizzati all'esercizio della vendita abusiva di tali merci;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, dell'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di:

- tutelare la pubblica incolumità intesa come protezione dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando l'uso, nei modi e termini di legge previsti, dei fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura CE, che per qualità e classificazione, presentano " *un basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali d'affezione in genere* ";
- assicurare la tutela del decoro e della vivibilità urbana a garanzia della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché a salvaguardia del patrimonio pubblico e privato;

- preservare l'intangibilità del suolo pubblico a salvaguardia dell'uso cui è per legge destinato e, quindi di inibire l'utilizzo del suolo pubblico, in assenza di idonea concessione e/o autorizzazione, al fine di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto; nonché dal D.L. n.113 del 04/10/2018 così come convertito in Legge 01/12/2018 n.132, avente ad oggetto: "**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa**".
- l'art 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento del predetto Testo Unico e l'art. 703 del Codice Penale";
- il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- il D.Lgs. 123/2015 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (entrata in vigore 13 agosto 2015)";
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- l'art. 27bis del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n° 249 del 20/03/1985, così come integrato e modificato con Deliberazione di C.C. n° 02 del 13/02/2020, quale adeguamento alle seguenti disposizioni in materia di sicurezza delle città: D.L. 20/02/2017, n 14, conv. in L. 18/04/2017, n 48; D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in L. 01/12/2018, n 132; D.L. 14/06/2019, n. 59, conv. con modif. in L. 08/08/2019, n. 77;
- l'art. 20 del Codice della Strada;
- gli artt. 633 e 639bis del C.P.;
- l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge n. 94 15/07/2009;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 7-bis in relazione all'entità della sanzione;

DATO ATTO della preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata anche ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 07 gennaio 2022, l'immediata rimozione di manufatti di fortuna finalizzati e/o utilizzati per la vendita abusiva su suolo pubblico a norma dell'art. 3/16 c. della Legge 15/07/2009, n. 94, in danno degli autori delle opere;

IL DIVIETO

1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. di utilizzare giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010, fatta eccezione:
 - per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58;
 - per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano " *un rischio potenziale estremamente basso ed un*

livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere “;

Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti, con l'immediata rimozione di manufatti eventualmente predisposti per la vendita.

RACCOMANDA

- a) di acquistare i fuochi artificiali **“esclusivamente”** presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura **“CE “;**
- b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- c) agli esercenti la patria potestà, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosivi;
- d) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- e) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE

- Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artificio pirotecnico;
- La comunicazione del presente provvedimento a:
 - ✓ Prefetto di Foggia;
 - ✓ Questura di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24 novembre 1971, n. 1199.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa M. Magno - dott.ssa R. Grandolfo - dott. S. Giangrande